


N. 100 visto per bollo
Esatte L. 100

ORIGIN



PROCURATORE

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

№ 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVILI
NEI BENI DEMANIALI APPARTENENTI AL COMUNE DI CAMPITELLO
FASSA

L'anno millenovecentocinquanta sette addì
otto del mese di settembre
alle ore 19.30 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, ven-
nero per oggi convocati i componenti di questo
Consiglio Comunale in seduta pubblica (~~ordinaria~~)
straordinaria di prima (~~seconda~~)
convocazione.

Sono presenti i signori: 1) Davarda Paolino-Sindaco
2) Valentini Arturo
3) Lazzer Michele
4) Riz Vittorio
5) Riz Ermanno
6) Depaul Giovanni
7) Riz Paolo
8) Davarda Giacomo
9) Riz Gioachino
10) Rizzi Raffaele
11) Ghetta Giuseppe
12) Fosco Luigi
13) Favé Luigi
14) Somnavilla Fortunato
15) Rizzi Celso

Sono assenti i signori:

Con l'intervento e l'opera del segretario comu-
nale signor Tovazzi Bruno


Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,
il signor Davarda Paolino
nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è
corso di pubblicazione all'Al-
 Pretorio del Comune per gio-
 quindici consecutivi e c
dal 9 settembre 1

al 23 settembre 1
ai sensi dell'art. 3 legge 9-6-10
n. 530.

IL SEGRETARIO



Inviata alla
Giunta Provinciale

il _____
Prot. N. _____

Estremi di esecutività

N. _____
data _____
dispositivo _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che durante il periodo in cui la frazione era amministrata dal cessato Comitato d'Amm/ne d'Uso Civico, non era mai stato provveduto all'adozione di un Regolamento per l'uso ed il godimento dei beni demaniali comunali;

CONSIDERATO necessario ed utile per l'Amministrazione nonché per l'intera popolazione stessa il provvedere all'attuazione di un Regolamento di cui sopra;

ESAMINATO in tutte le sue parti il Regolamento stesso che si compone di n° 67 articoli, divisi in n° 8 Capi nei quali viene contemplata tutta la materia riguardante l'esercizio ed il godimento degli Usi Civici;

VISTO l'art. 290 T.U. L.C.P. del 3 marzo 1934 n° 383
Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

di approvare, come approva, l'allegato Regolamento per l'esercizio dei beni demaniali comunali di Campitello di Passa, che si compone di n° 67 articoli divisi in n° 8 Capi e che fa parte integrante della presente deliberazione.

Segue Regolamento.....

C O M U N E

di

CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

R E G O L A M E N T O

PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI NEI BENI DEMANIALI APPARTENENTI
AL COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

redatto ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento 26/2/1928 n. 332
per l'applicazione della legge 16/6/1927 n. 1766 sul riordinamento
degli Usi Civici

COMUNE DI CAMPITELLO DI FASSA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO D'USO

per il godimento dei beni demaniali del Comune di Campitello di Fassa

CAPO I°

NORME GENERALI

Art. 1°

Il godimento delle terre assegnate al Comune di Campitello di Fassa rientranti nei dispositivi della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 sul riordinamento degli Usi Civici e cioè come terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente, saranno godute dagli aventi diritto con la norma del presente Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del R.D. 26.2.1928 n. 332.

Art. 2°

Le terre nella categoria suindicata e oggetto del presente Regolamento, sono quelle specificatamente indicate nel relativo decreto del Commissario per gli Usi Civici della Venezia Tridentina emesso in forza dell'art. 42 del R.D. 26.2.1928 n. 332.

Art. 3°

I diritti della popolazione sulle terre sudette sono i seguenti; come accertati e riconosciuti dal Commissariato Usi Civici con Decreto 30 maggio 1949 n. 394/49:

- 1^a Diritto di pascolo col proprio bestiame posseduto e mantenuto coi mezzi della propria azienda agricola locale;
- 2^a Diritto di erbativo col medesimo bestiame ed a profitto delle aziende agricole singolari degli abitanti stabili di Campitello di Fassa;
- 3^a Diritto di legnativo per uso combustibile per la famiglia e la azienda armentizia privata dei singoli;
- 4^a Diritto di strematico per uso dei propri fondi e stalle;
- 5^a Diritto di legnativo da opera per costruzione o riparazione degli edifici (uso interno)

Art. 4°

Il godimento delle terre secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1926 n. 1766 e del presente Regolamento, spetta a tutti i cittadini iscritti nel Registro della Popolazione stabile del Comune di Campitello di Fassa a partire dall'anno solare successivo a quello di iscrizione.

Art. 5°

In conformità al disposto dell'art. 12 della Legge sugli Usi Civici e per la gestione delle terre sudette saranno osservate le norme stabilite dal Capo II° del Titolo IV° del R.D. 30.12.1923 n. 3267 sull'Ordinamento e Riforma della Legislazione in materia Forestale (Legge Forestale).

Art. 6°

I diritti della popolazione su detti terreni a bosco saranno conservati ed esercitati in conformità del Piano Economico Boschivo redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 della legge forestale ed in mancanza di questo, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7°

Sui terreni pascolivi i diritti di cui all'articolo precedente saranno conservati ed esercitati secondo le norme e modalità stabilite dall'apposito Regolamento vigente redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 della Legge Forestale 30.12.1923 n. 3267.

Art. 8°

L'esercizio dei diritti della popolazione è subordinato alla osservanza delle disposizioni della Legge Forestale e relativo Regolamento approvato con R.D. 26.5.1926 n. 1126, nonché delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale della Provincia di Trento, quando si tratti di boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo.

Art. 9°

I diritti della popolazione non potranno eccedere, per disposizione di legge, gli usi considerati essenziali, e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile: Chi ha l'uso di un fondo non può raccogliere i frutti se non per quanto sia necessario ai suoi bisogni e quelli della sua famiglia.

Art. 10°

L'esercizio dell'uso civico é di regola gratuito. Per altro il Comune per sopperire alle spese di amministrazione quali pagamento imposte, sorveglianza ed esecuzione di lavori di ordinaria coltura e manutenzione del demanio, potrà imporre il corrispettivo di speciali diritti in conformità alle disposizioni dell'art. 46 del succitato R.D. 26.2.1928 n. 332 e da percepirsi secondo le norme del presente Regolamento.

CAPO II°

RICHIESTE E CONCESSIONI RIGUARDANTI L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Art. 11°

Chi intende usufruire dei diritti di uso civico spettantigli dovrà farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale nei modi e nei termini che saranno stabiliti e resi noti al pubblico.

Art. 12°

Le domande degli aventi diritto raccolte ed istruite dal Sindaco o chi per esso, saranno esaminate, discusse e decise da apposita Commissione, prima della riunione di cui all'art. 30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale che sarà tenuta ogni principio dell'anno nella sede municipale (Sessione forestale).

Art. 13°

La Commissione di cui all'art. precedente viene nominata dal Consiglio comunale ogni tre anni e sarà formata da un rappresentante del Comune, che la presiede, e da due aventi diritto all'uso civico scelti fra coloro che abbiano speciale competenza in materia. L'elenco delle domande presentate e delle decisioni adottate dalla Commissione sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi unitamente ai deliberati della Sessione Forestale. Contro i provvedimenti stabiliti dalla Commissione é ammesso ricorso alla Giunta Provinciale entro 15 giorni dalla data di intimazione della decisione.

CAPO III°

USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 14°

L'Autorità Forestale, in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano Economico Boschivo i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere utilizzati nell'annata.

In mancanza di detto Piano, o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità Forestale, tenuta presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 15°

La Commissione di cui all'art. 13 provvederà annualmente ad una equa ripartizione della legna da ardere in relazione alla disponibilità dei boschi. La legna da ardere da distribuire alla popolazione é costituita da rami, corteccia, ceppaie, sottoprodotti della segagione, ecc... restando escluso tutto ciò che per qualsiasi uso industriale é ancora commerciabile.

Art. 16°

Ad ogni famiglia che ne abbia diritto a norma dell'art. 4 sarà annualmente assegnato un eguale quantitativo di legna da fuoco aumentabile di una quota per ogni componente la famiglia oltre i tre membri. Il Consiglio con apposita delibera stabilirà annualmente il corrispettivo di cessione agli utenti della legna da ardere. Nel fissare il prezzo il Consiglio si atterrà a quanto prescritto dall'art. 10 (pedaggio).

Art. 17°

La concessione della legna ai censiti sarà fatta nel modo seguente:

- a) gratuitamente agli iscritti nell'elenco dei poveri nella misura di cui all'art. 14;
- b) al prezzo stabilito dal Consiglio per gli altri.

In mancanza di legna in quantità sufficiente per dare corso a tutte le richieste sarà soddisfatta con precedenza la categoria di cui al punto a).

Art. 18°

Ad ogni avente diritto sarà rilasciata dal Comune apposita autorizzazione di prelevamento della legna che dovrà essere consegnata dal Custode forestale all'uopo incaricato.

Sulla scorta delle autorizzazioni concesse e dei corrispettivi stabiliti l'Amministrazione comunale compilerà ogni anno il ruolo legnatico e lo passerà all'Esattore per la riscossione nei modi di legge.

Art. 19°

Per l'esercizio di una industria o per altri scopi industriali o speculativi e che esulano dall'ordinario fabbisogno dell'azienda agricola familiare non verrà concessa legna da ardere.

Resta vietata la vendita da parte dei censiti sia della legna da ardere assegnata dal Comune che di quella raccogliuocia. E' consentito lo scambio dietro preventivo consenso dell'Autorità Comunale.

Art. 20°

Nei limiti delle disponibilità e dei bisogni sarà concesso ai censiti che si trovano nelle disponibilità di cui all'art. 4 un quantitativo di legname da costruzione sia in tavolame che in piedi per i suoi bisogni dell'azienda familiare.

Art. 21°

L'assegnazione del legname sarà fatta al capofamiglia sprovvisto di abitazione propria che intende costruire una casa sia civile che rustica. Il quantitativo da concedersi sarà in relazione al numero dei locali che sono strettamente necessari per l'abitazione della famiglia, per il ricovero del bestiame e per i locali accessori annessi alla nuova costruzione.

Art. 22°

Al capofamiglia, proprietario di casa di abitazione sarà concesso il legname occorrente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato o per il suo ampliamento, per i bisogni dell'azienda agricola o familiare. Qualora una persona possedesse più case sarà fatta una unica assegnazione di legname per la sola casa ove abita il proprietario con la famiglia.

Art. 23°

Condizione indispensabile per ottenere il legname é la presentazione di apposita perizia di un tecnico incaricato ed autorizzato dal Comune controfirmata da un fiduciario che é garante in solido col concessionario del legname, del pagamento del legname stesso ed eventuali pagamenti di differenza di prezzo, ammende ecc.

Art. 24°

Per la costruzione e manutenzione di alberghi, villa o case di abitazione da effettuarsi o già parzialmente o totalmente affittate a terzi per industria e simili, gli interessati dovranno rivolgersi al commercio privato. Solo in casi eccezionali potrà essere concesso il legname previo però il pagamento del prezzo commerciale.

Art. 25°

In caso di insufficiente produzione di legname per sopperire al bisogno di tutti gli aventi diritto, godranno la precedenza i meno abbienti.

Art. 26°

La consegna del legname al richiedente sarà fatta, se in piedi, dalla Autorità Forestale, se già segato o abbattuto dall'addetto all'Ufficio legnami, il quale staccherà apposita bolletta contenente il numero dei pezzi e piante, gli assortimenti e quantitativi. Per il segato nell'apposita bolletta saranno assegnati gli assortimenti i quantitativi, gli spessori e il numero dei pezzi. Anche il segato sarà consegnato ai richiedenti dall'addetto all'Ufficio legnami. Su richiesta di un consigliere comunale o di un membro Comitato legnami, il Sindaco designerà un componente del comitato stesso o persona particolarmente competente con incarico di controllo e di assistenza all'operato dell'addetto all'Ufficio legnami nelle operazioni sopra specificate.

Art. 27°

Sulla scorta delle bollette rilasciate sarà compilato il ruolo di riscossione e passato all'Esattore per l'incasso.

Art. 28°

Domande per assegnazione legname non saranno prese in considerazione se presentate dopo l'ultimazione dei lavori.

Art. 29°

La legna ed il legname accordati per l'uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti restando assolutamente vietato ogni altro uso e specialmente l'alienazione a qualsiasi titolo, sia dentro che fuori il territorio comunale; resta pure vietata la cessione a terzi a compenso di fatturazione, condotta o segagione. È ammessa soltanto la permuta della perizia con legname avuto da terzi per essere impiegato nei lavori che hanno dato luogo alla concessione della perizia stessa, purché preventivamente autorizzata dalla Commissione di cui all'art. 13, e previo controllo dell'avvenuto impiego del legname dei terzi.

Art. 30°

I quantitativi di legname (tavolame, murali, cantinelle e filetti) inferiori al metro cubo dovranno essere prelevati presso il magazzino legnami ubicato nel paese (località Segheria). Deroghe a tale disposizione potranno essere ammesse solo in caso di giustificato motivo a giudizio insindacabile del comitato legnami, tali eccezioni dovranno essere richieste contemporaneamente alla presentazione della domanda di assegnazione legname uso interno.

Art. 31°

Il legname dovrà essere segato nelle segherie di proprietà del Comune o in mancanza in quelle dei privati nell'ambito del territorio comunale. Il legname portato alle segherie dovrà sempre essere accompagnato da apposita autorizzazione del Municipio.

I segantini non dovranno procedere alla presa in consegna e segagione di legname se non dietro presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Municipio; i segantini dovranno registrare le bollette esibite dagli assegnatari del legname in un apposito registro nel quale sarà indicato il nominativo di ciascuno, il quantitativo e la qualità del legname preso in carico, la qualità del legname lavorato e riconsegnato. I segantini sono tenuti responsabili solidamente con i censiti di eventuali infrazioni.

Art. 32°

Le infrazioni all'art. 29 portano come conseguenza la confisca della legna o del legname, e nel caso in cui ciò non sia possibile, il pagamento della differenza del prezzo di cessione ed il valore commerciale oltre alle sanzioni previste dall'art. 106 della legge comunale e provinciale. Per valore commerciale ai fini del presente articolo si intende quel massimo raggiunto dal legname sulla base dei listini della Comunità Generale di Fiemme, fra il giorno della consegna e il giorno del pagamento. Fino a che non avvengano le restituzioni ed il pagamento dell'ammenda non si darà luogo ad assegnazione al censita contravventore.

Art. 33°

Il prezzo del legname da costruzione uso interno sarà semestralmente stabilito dal Consiglio comunale, tenendo presente le norme dell'art. 10 e potrà arrivare fino ad un massimo del 75 per cento del valore commerciale.

Art. 34°

Chiunque intenda trasportare fuori comune prodotti boschivi di qualsiasi genere di legname, legna, strame, corteccia, piante di qualsiasi età e specie, deve munirsi di dichiarazione scritta e firmata dal Custode forestale, controfirmata dal Sindaco e dal segretario comunale, il quale dichiarerà la legittimità della provenienza e la regolare utilizzazione in conformità alle norme del presente Regolamento. Tale dichiarazione dovrà sempre accompagnare il materiale durante il trasporto.

Art. 42°

Sarà tenuto un registro di carico e scarico del legname assegnato e la Commissione legnami comunale ne eseguirà controlli trimestrali.

Art. 43°

E' di competenza della Commissione legnami il controllo dei registri e delle giacenze con i confronti ed i mezzi che essa riterrà più opportuni. Tali controlli saranno semestrali. Potranno però essere eseguiti tutti i controlli che l'Amm/ne comunale e la Commissione legnami riterranno opportuno effettuare.

CAPO IV°

USI CIVICI DI PASCOLO

Art. 44°

I territori pascolivi del demanio sono aperti all'uso civico di pascolo degli aventi diritto a termine di legge e dell'art.7 del presente Regolamento. L'esercizio del pascolo dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento redatto ai sensi dell'art.135 del R.D. 30.12.1923 n.3267.

Art. 45°

Sono esclusi temporaneamente dal pascolo qualsiasi sorta di animali sui terreni demaniali boschivi nei quali i boschi siano stati sottoposti a tagli generali o parziali, in ricostituzione perché molto radi, deperienti o danneggiati dall'incendio. Saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi.

Art. 46°

Le zone di terreno bandite al pascolo dall'Autorità Forestale saranno rese note con avviso del Sindaco da pubblicarsi per 30 giorni all'albo pretorio e da tenersi poi ostensibile ad ogni richiesta negli Uffici comunali. La riapertura dell'esercizio di pascolo verrà stabilita dalla Camera di Commercio su proposta dell'Autorità Forestale ed a richiesta degli interessati.

Art. 47°

Secondo la consuetudine vigente le pecore potranno pascolare nei pascoli comunali delle vacche sino al 30 aprile. Dopo detto giorno dovranno spostarsi nei pascoli che sono stati assegnati e per consuetudine riservati alle pecore.

Art. 48°

Il pascolo delle capre é regolato dal R.D.L. 16.1.1927 n.100 modificato

frazioni sono perseguite ai sensi dell'art. 296 del T.U.E.L. e degli art. 106-108 della Legge Comunale e Provinciale.

CAPO V°

USO CIVICO DI STRAMATICO ED ERBATICO

Art. 49°

Gli utenti che vogliono procedere alla raccolta dello strame e di erbe nei boschi comunali per uso proprio, devono farne richiesta all'Amm/nc comunale.

Art. 50°

La Commissione di cui all'art. 12 sulla scorta delle domande presentate e delle zone ammesse alla utilizzazione deciderà quali domande possono essere accolte.

Art. 51°

L'amministrazione comunale, sentita l'Autorità forestale, determinerà ogni anno una o più zone nelle quali potrà raccogliere lo strame e tagliare l'erba stabilendo i quantitativi e fissandone le modalità.

Art. 52°

Lo strame e l'erba accordati per uso interno dovranno essere utilizzati allo scopo per cui furono richiesti, restando assolutamente vietato ogni altro uso specialmente l'alienazione per qualsiasi titolo sia dentro che fuori del territorio comunale.

Art. 53°

Il Consiglio comunale, sentita l'autorità forestale, stabilirà il corrispettivo che i censiti dovranno eventualmente pagare per il godimento dello strame ed erba e ciò in relazione ai quantitativi loro assegnati e concessi.

Art. 54°

Ad ogni concessionario sarà rilasciata apposita autorizzazione da parte del Municipio. Sulla scorta di esse l'Amm/nc compilerà il ruolo che verrà passato all'Esattore per la riscossione.

Art. 55°

La raccolta dello strame e dell'erba dovrà effettuarsi secondo le norme tecniche stabilite dagli art. 18 e 19 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti per la provincia di Trento. Le infrazioni saranno punite a mente delle suddette prescrizioni.

Art. 56°

Lo strame raccolto nei boschi comunali dovrà essere asportato dal bosco al più tardi l'inverno successivo alla raccolta, restando vietato

l'ammassamento dello stesso accanto a piante in vegetazione e nei luoghi dove esiste novellame.

Art. 57°

Persone trovate nel bosco a raccogliere strame e erbe di bosco senza l'autorizzazione saranno passibili di contravvenzione anche se aventi diritto

CAPO VI°

RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI

Art. 58°

La raccolta dei semi forestali, tremontina e resina é regolata dagli art. 17. e 21. delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Gli utenti che intendono procedere alla raccolta dei prodotti di cui sopra dovranno presentare domanda in Municipio che a sua volta la inoltrerà all'Autorità forestale per la decisione di competenza.

Art. 59°

La raccolta delle fragole, funghi, lamponi é libera a tutti i censiti. Essa dovrà avvenire però senza arrecare danni al soprasuolo boschivo ed in special modo alle culture forestali.

CAPO VII°

ALTRI DIRITTI DI USO CIVICO

Art. 60°

I diritti di carbonizzazione, estrarre sabbia, sassi, ghiaia (qualora si tratti di materiale non superficiale, esercizio di cava) dovranno essere di volta in volta autorizzati dall'Autorità Forestale a mente degli art. 16, 71 e 72 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. Gli utenti che intendono esercitare tale diritto dovranno seguire la procedura indicata al secondo capoverso dell'art. 58. Ove si tratti di cave già in esercizio e regolarmente autorizzate e disciplinate dall'Autorità forestale, il permesso di scavar sassi, sabbia e ghiaia per l'edilizia locale sarà dato ai censiti dall'Amm/ne comunale nei limiti e con le norme stabilite dalla concessione dell'Autorità forestale.

Il Comune potrà imporre ai concessionari il pagamento di un corrispettivo

CAPO VIII°

P E N A L I T A'

Art. 61°

Ogni infrazione alle disposizioni del presente Regolamento sarà punita nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 106 della legge comunale e pro

vinciale 3 marzo 1934 n°383, salvo che le trasgressioni non siano previste da Leggi e Regolamenti speciali o da violazioni del Codice Penale ed in particolare all'art. 627; oltre il risarcimento dei danni verso la parte lesa.

Art. 62°

I verbali delle contravvenzioni, elevati dagli Organi di vigilanza, saranno trasmessi al Sindaco ed all'Autorità Forestale.

Art. 63°

Per le infrazioni alle disposizioni della legge forestale 30.12.1923 n.3267 e del Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizza forestale, le denunce ed il risarcimento seguiranno la procedura stabilita dalla succitata legge e regolamento approvate con R.D. 16.5.1926 n. 1126

Art. 64°

Tutte le penalità escluse quelle previste dalla legge e regolamento forestali ed altre di natura speciale, saranno riscosse dall'Esattore con il privilegio di cui alle vigenti disposizioni e leggi sulla riscossione delle Imposte Dirette

Art. 65°

Gli organi dell'Ufficio Forestale e custodi forestali, agenti comunali e della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ed applicazione del presente Regolamento.

Art. 66°

Le disposizioni anteriori ed in contrasto con il presente Regolamento sono abrogate.

Art. 67°

Il presente Regolamento sarà approvato dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 43 del Regolamento. 26.2.1928 n. 332.

.

Adottato con deliberazione consiliare N° 14 di data 8 settembre 1957

IL SINDACO


IL SEGRETARIO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

P. Danarola

Il Consigliere Anziano




Il Segretario
Corrado Pizzini

Semiralla Ferraresi

La presente è l'originale della delibera adottata nella seduta del 8 settembre 1957

IL SINDACO

P. Danarola



Il Segretario
Corrado Pizzini

GIUNTA PROVINCIALE - TRENTO

N.

Div. III

11

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO
N. 16129/3C/III

La presente deliberazione è stata approvata dalla Giunta Provinciale in seduta 22 novembre 1957

Trento, 22 novembre 1957

Il Segretario Generale

F. to dott. Pace

Il Presidente